

STATUTO
DEL COMUNE DI LILLIANES

*Publicato sul 1° supplemento ordinario al bollettino ufficiale regionale n. 39 del 03.09.2002.
Approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 3. del 28.02.2002.*

INDICE

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 - Principi fondamentali
- Art. 2 - Finalità
- Art. 3 - Programmazione e cooperazione
- Art. 4 - Territorio
- Art. 5 - Sede
- Art. 6 - Stemma, gonfalone, fascia e bandiere
- Art. 7 - Lingua italiana, francese e franco-provenzale
- Art. 8 - Toponomastica

TITOLO II - ORGANI DI GOVERNO

- Art. 9 - Organi
- Art. 10 - Consiglio comunale
- Art. 11 - Competenze del consiglio comunale
- Art. 12 - Adunanze e convocazioni
- Art. 13 - Funzionamento del consiglio comunale
- Art. 14 - Consiglieri
- Art. 15 - Diritti e doveri
- Art. 16 - Gruppi consiliari
- Art. 17 - Commissioni consiliari
- Art. 18 - Nomina della giunta
- Art. 19 - Giunta comunale
- Art. 20 - Competenze della Giunta comunale
- Art. 21 - Composizione
- Art. 22 - Funzionamento della Giunta comunale
- Art. 23 - Sindaco
- Art. 24 - Competenze amministrative del Sindaco
- Art. 25 - Esercizio dei poteri di vigilanza da parte del sindaco
- Art. 26 - Ordinanze
- Art. 27 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale
- Art. 28 - Vicesindaco
- Art. 29 - Voto contrario e mozione di sfiducia
- Art. 30 - Dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del Sindaco o del Vicesindaco
- Art. 31 - Delegati del Sindaco
- Art. 32 - Astensione dalle deliberazioni

TITOLO III – UFFICI DEL COMUNE

- Art. 33 - Segretario comunale
- Art. 34 - Competenze gestionali del segretario e dei responsabili dei servizi
- Art. 35 - Competenze consultive del segretario comunale e dei responsabili dei servizi
- Art. 36 - Esercizio delle competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento da parte del segretario comunale
- Art. 37 - Esercizio delle competenze di legalità e garanzia da parte del segretario comunale
- Art. 38 - Vicesegretario
- Art. 39 - Organizzazione degli uffici e del personale

- Art. 40 - Struttura degli uffici
- Art. 41 - Personale
- Art. 42 - Albo pretorio

TITOLO IV - SERVIZI

- Art. 43 - Forme di gestione
- Art. 44 - Gestione in economia
- Art. 45 - Aziende speciali
- Art. 46 - Istituzioni
- Art. 47 - Consiglio di amministrazione dell'istituzione
- Art. 48 - Presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituzione
- Art. 49 - Direttore dell'istituzione
- Art. 50 - Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni
- Art. 51 - Società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale
- Art. 52 - Gestioni associate

TITOLO V – ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

- Art. 53 - Principi
- Art. 54 - Contabilità e gestione
- Art. 55 - Organo di revisione economico-finanziaria
- Art. 56 - Limiti all'affidamento di incarichi
- Art. 57 - Incompatibilità ed ineleggibilità
- Art. 58 - Funzioni
- Art. 59 - Responsabilità

TITOLO VI - ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

- Art. 60 - Organizzazione infracomunale e sovracomunale
- Art. 61 - Cooperazione
- Art. 62 - Convenzioni
- Art. 63 - Associazioni di Comuni
- Art. 64 - Accordi di programma
- Art. 65 - Comunità montana
- Art. 66 - Rappresentanza in seno alla Comunità montana in caso di commissariamento del Comune
- Art. 67 - Consorzi di miglioramento fondiario

TITOLO VII - PARTECIPAZIONE POPOLARE

- Art. 68 - Partecipazione popolare
- Art. 69 - Assemblee consultive
- Art. 70 - Interventi nei procedimenti
- Art. 71 - Istanze
- Art. 72 - Petizioni
- Art. 73 - Proposte
- Art. 74 - Associazioni
- Art. 75 - Organismi di partecipazione
- Art. 76 - Incentivazione
- Art. 77 - Partecipazione a commissioni
- Art. 78 - Referendum
- Art. 79 - Referendum consultivo
- Art. 80 - Referendum propositivo od abrogativo
- Art. 81 - Trasparenza dell'azione amministrativa
- Art. 82 - Informazione

TITOLO VIII - FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83 - Statuto e sue modifiche

Art. 84 - Regolamenti

TITOLO X – NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Norme transitorie

Art. 86 - Norme finali

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

ALLEGATO B - BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 Principi fondamentali

1. Il Comune di LILLIANES rappresenta la propria comunità, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo, secondo i principi della Costituzione, dello Statuto Speciale, delle leggi dello Stato, di quelle della Regione Autonoma Valle d'Aosta, del presente Statuto e dei Regolamenti.
2. L'autogoverno del Comune si realizza con gli organi e gli istituti di cui al presente statuto.
3. Il Comune ha autonomia statutaria, normativa , organizzativa e finanziaria ed amministrativa nonché impositiva, nei limiti fissati dalle leggi e nell'ambito dei propri regolamenti e delle norme di coordinamento della finanza pubblica.
4. Nell'esercizio di tale autonomia, delle sue funzioni e dei suoi servizi si uniforma ai principi dell'effettivo esercizio dei diritti dei cittadini, della loro partecipazione alla gestione degli affari pubblici, dell'efficacia, efficienza ed economicità dell'amministrazione e della sussidiarietà dei livelli di governo regionale, nazionale e comunitario rispetto a quella comunale.
5. Il Comune è titolare di funzioni amministrative proprie, esercita le funzioni ad esso attribuite dallo stato e dalla regione, concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi statali e regionali, provvede, secondo le sue competenze, alla loro specificazione ed attuazione, nel rispetto dei principi di cui al comma 4.
6. Spettano al Comune tutte le funzioni amministrative che riguardano la comunità ed il territorio comunale, considerate per settori organici, inerenti agli interessi ed allo sviluppo della propria comunità, con particolare riferimento ai settori dei servizi sociali, dell'assetto ed utilizzo del territorio e dello sviluppo economico, salvo quanto non sia espressamente attribuito ad altri soggetti dalla legge statale o regionale.
7. Il Comune, per l'esercizio delle funzioni in ambiti territoriali adeguati, attua forme sia di decentramento sia di cooperazione con la regione, la comunità montana e gli altri comuni.
8. Ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale e regionale possono essere trasferite o delegate al Comune dalla legge statale o regionale che regola anche i relativi rapporti finanziari, assicurando le risorse necessarie.
9. Le funzioni trasferite o delegate dalla Regione sono esercitate in conformità ai principi del presente statuto, con osservanza degli obblighi finanziari ed organizzativi nonché delle modalità di esercizio stabilite con legge regionale.
10. Il Comune dispone, sia mediante risorse proprie sia attraverso trasferimenti regionali e statali, dei mezzi economici necessari per l'adempimento delle funzioni ad esso riconosciute o delegate dalle leggi regionali o nazionali.
11. Il Comune , nell'ambito dei principi summenzionati, può definire le proprie strutture amministrative per lo svolgimento delle funzioni relative ai propri interessi ed al proprio sviluppo.
12. I rapporti tra il Comune , gli altri comuni, la comunità montana e la regione sono fondati sul principio della pari dignità istituzionale e su quello della cooperazione.

Art. 2 Finalità

1. Il Comune promuove lo sviluppo ed il progresso civile, sociale ed economico della propria comunità su base autonomistica, ispirandosi ai principi, valori ed obiettivi della Costituzione, delle leggi statali, delle leggi regionali e delle tradizioni locali.

2. Il Comune persegue la collaborazione e la cooperazione con tutti i soggetti pubblici e privati, promuovendo la piena partecipazione dei cittadini e delle forze sociali, economiche e sindacali all'amministrazione della comunità.
3. Il Comune persegue con la propria azione i seguenti fini:
 - a) il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito nonché il pieno sviluppo della persona umana, alla luce dell'uguaglianza e della pari dignità sociale dei cittadini;
 - b) la promozione della funzione sociale dell'iniziativa economica pubblica e privata, anche mediante lo sviluppo dell'associazionismo economico o cooperativo;
 - c) il sostegno alla realizzazione di un sistema globale ed integrato di sicurezza sociale e di tutela della persona, in sintonia con l'attività delle organizzazioni di volontariato;
 - d) la salvaguardia dell'ambiente e la valorizzazione del territorio come elemento fondamentale della propria attività amministrativa;
 - e) la valorizzazione ed il recupero delle tradizioni, dei dialetti e delle consuetudini locali, anche in collaborazione con i Comuni vicini e con la Regione;
 - f) la piena attuazione della partecipazione diretta dei cittadini alle scelte politiche ed amministrative degli enti locali, della Regione e dello Stato.
4. Il Comune partecipa alle associazioni nazionali, regionali ed internazionali degli enti locali, nell'ambito dell'integrazione europea ed extra-europea, per la valorizzazione del ruolo essenziale dei poteri locali ed autonomi.

Art. 3

Programmazione e cooperazione

1. Il Comune realizza le proprie finalità adottando il metodo e gli strumenti della programmazione, perseguendo il raccordo tra gli analoghi strumenti degli altri comuni, della regione, dello stato, dell'unione europea e della carta europea dell'autonomia locale ratificata con l. 30.12.1989 n. 439.
2. I rapporti con la Regione sono informati ai principi di cooperazione e complementarietà ed equiordinazione tra le diverse sfere di autonomia, per raggiungere la maggiore utilità sociale delle proprie funzioni e dei servizi di competenza, in funzione delle esigenze e dello sviluppo della comunità locale rappresentata dal Comune.
3. Il Comune promuove rapporti di collaborazione, cooperazione e scambio con le comunità locali di altre nazioni, nel rispetto degli accordi internazionali, anche mediante forme di gemellaggio.
4. Agli effetti della L.R. 07.12.1998 n. 54 la Regione deve consultare gli organi comunali competenti per materia ai sensi del presente statuto, tenendo conto delle esigenze della comunità locale.

Art. 4

Territorio

1. Le frazioni storicamente riconosciute dalla comunità e denominate Chessun, Chessun Vieux, Chichal, Prà, Rouby, Fey, They, Court, Foby, Tournoun, Suc, Lazé, Bonnesheures, Barmetta, Barbià, Salé, Las, Toux, Coeurtes, Fangeas, Verigo, Mattet, Costey, ParteJoux, Grange, Choulere, Moler, Tetoun, Sassa, Moliné, Pines, Senecha, Russy, Vallomy, Montcervier, Rive, Piatta, Perapiana, Traversagn, Duzéré, Mirioux, Verfey, Riasseu, Berlechuz, Couleura costituiscono la circoscrizione del comune.
2. Il territorio del Comune si estende per kmq. 19 e confina con i Comuni di GRAGLIA, SORDEVOLLO, POLLONE, SETTIMO VITTONO, CAREMA, PERLOZ, ISSIME e FONTAINEMORE.

Art. 5 Sede

1. Il civico palazzo, sede del Comune, dei suoi organi, commissioni ed uffici è sito in via Roma n. 35, che è il capoluogo. Gli uffici possono essere decentrati per esigenze organizzative ed al fine di favorire l'accesso dei cittadini.
2. Le adunanze degli organi elettivi collegiali e delle commissioni si tengono nella sede comunale. In casi eccezionali o per particolari esigenze, previa deliberazione della giunta comunale, gli organi collegiali e le commissioni possono riunirsi anche in luoghi diversi.
3. La sede comunale può essere trasferita con deliberazione del consiglio.

Art. 6 Stemma, gonfalone, fascia e bandiera

1. Il Comune negli atti e nel sigillo, si identifica con il nome "Comune di LILLIANES" nonché con lo stemma approvato con DPR 11 dicembre 1997, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub A.
2. Nelle cerimonie e nelle altre pubbliche ricorrenze si può esibire il gonfalone comunale nella foggia autorizzata con DPR 11 dicembre 1997, su proposta del Comune, giusta bozzetto allegato sub B.
3. La descrizione ed il bozzetto dello stemma e del gonfalone sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
4. La bandiera della Regione Autonoma Valle d'Aosta va sempre esposta accanto a quella della Repubblica Italiana ed a quella dell'Unione Europea.
5. La fascia tricolore del Sindaco è completata con lo stemma previsto dal comma 1 e con quello della Regione Autonoma Valle d'Aosta.
6. L'uso dello stemma, del gonfalone e della fascia tricolore è disciplinato dalla legge e da apposito regolamento comunale.

Art. 7 Lingue italiana, francese e franco-provenzale

1. Nel Comune la lingua francese e quella italiana sono pienamente parificate.
2. Il Comune riconosce piena dignità al franco-provenzale quale forma tradizionale di espressione.
3. Per l'attività degli organi e degli uffici è ammesso il libero uso dell'italiano, del francese e del franco-provenzale.
4. Tutte le deliberazioni, i provvedimenti, gli altri atti ed i documenti del Comune possono essere redatti in lingua francese od in lingua italiana.
5. Gli interventi in patois franco-provenzale saranno tradotti in italiano od in francese su espressa richiesta del segretario, di un consigliere o di un assessore.

Art. 8 Toponomastica

1. Il nome del Comune, delle frazioni, delle borgate, degli alpeggi e delle località si identifica con quello storicamente impiegato dalla comunità o risultante da antichi titoli.
2. Può essere costituita una apposita commissione con funzioni consultive in materia.

3. Con apposito regolamento comunale vengono determinati l'organizzazione, il funzionamento e le competenze di tale commissione nonché le modalità per provvedere all'adeguamento delle denominazioni menzionate.

TITOLO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 9 Organi

1. Sono organi del Comune il Consiglio, la Giunta, il Sindaco ed il Vicesindaco.

Art. 10 Consiglio comunale

1. Il Consiglio Comunale, rappresentando l'intera comunità locale, determina l'indirizzo ed esercita una funzione di controllo politico – amministrativo.
2. Il consiglio ha autonomia organizzativa e funzionale.
3. Il sindaco presiede il consiglio.
4. I consiglieri comunali hanno libero accesso agli uffici del Comune ed hanno diritto di ottenere gli atti e le informazioni utili all'espletamento del loro mandato.
5. I medesimi hanno diritto di iniziativa su ogni questione sottoposta alle deliberazioni del Consiglio e di presentare interrogazioni, interpellanze e mozioni.

Art. 11 Competenze del Consiglio comunale

1. Oltre alle competenze attribuitegli dalla L.R. 07.12.1998 n. 54, il Consiglio in particolare ha competenza inderogabile per i seguenti atti fondamentali, ai sensi dell'art. 21 c. 1 l.r. 07.12.1998 n. 54:
 - a) statuto dell'ente e delle associazioni dei comuni di cui l'ente faccia parte;
 - b) regolamento del consiglio;
 - c) bilancio preventivo e relative variazioni;
 - d) rendiconto;
 - e) costituzione e soppressione delle forme associative di cui alla parte IV della l.r. 07.12.1998 n. 54;
 - f) istituzione e ordinamento dei tributi;
 - g) adozione dei piani territoriali ed urbanistici;
 - h) nomina dei propri rappresentanti presso enti, organismi e commissioni.
2. Il Consiglio ha altresì le competenze inderogabili ad esso attribuite dal Regolamento Regionale 03.02.1999 n. 1 e dalla L.R. 09.02.1995 n. 4 in materia di sua costituzione.
3. Il Consiglio è competente ad adottare i seguenti atti, oltre quelli previsti nel comma 1 e nel comma 2:

- a) i regolamenti comunali;
- b) i piani, i piani finanziari, i programmi di opere pubbliche, i programmi ed i progetti preliminari di opere pubbliche di importo superiore alla soglia determinata con deliberazione del Consiglio comunale, le loro variazioni e deroghe, ed i pareri da rendere in tali materie;
- c) le proposte da presentare alla Regione al fine della programmazione economica, territoriale ed ambientale, o ad altri fini stabiliti dalle leggi dello stato o della regione;
- d) l'ordinamento degli uffici e dei servizi;
- e) la dotazione organica del personale;
- f) la partecipazione a società di capitali;
- g) la contrazione di mutui e l'emissione di prestiti obbligazionari, non espressamente previsti da atti fondamentali del Consiglio;
- h) la determinazione dei criteri generali delle tariffe per la fruizione di beni e servizi;
- i) gli acquisti e le alienazioni immobiliari, le relative permuta, gli appalti e le concessioni che non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni o servizi di competenza della Giunta, del segretario o di altri funzionari, non previsti in atti fondamentali del Consiglio;
- j) l'individuazione delle forme di gestione dei servizi pubblici locali di cui all'art. 113 L.R. 07.12.1998 n. 54;
- k) gli indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;
- l) la definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune;
- m) la nomina dei rappresentanti del Comune presso il consiglio della comunità montana;
- n) la nomina della commissione edilizia, un componente della quale viene designato dalla minoranza consiliare;
- o) la nomina della Giunta;
- p) gli statuti delle aziende speciali;
- q) la determinazione delle aliquote e detrazioni tributarie;
- r) i criteri per l'approvazione di programmi;
- s) i criteri generali per la valorizzazione degli organismi e delle forme autonome di associazione.

Art. 12 Adunanze e convocazioni

1. L'attività del Consiglio si svolge in adunanze ordinarie e straordinarie.
2. Sono adunanze ordinarie quelle convocate entro il mese di giugno per l'approvazione del rendiconto dell'anno finanziario precedente ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario del triennio finanziario successivo.
3. Il Consiglio è convocato dal Sindaco che formula l'ordine del giorno, sentita la Giunta comunale, e ne presiede i lavori, secondo le disposizioni del regolamento.

4. L'ordine del giorno deve essere consegnato ai consiglieri per iscritto almeno cinque giorni prima della seduta. In caso di urgenza l'ordine del giorno è consegnato ai consiglieri, per iscritto, almeno ventiquattro ore prima della seduta.
5. Le adunanze straordinarie possono avere luogo in qualsiasi momento su richiesta del Sindaco, di tre consiglieri o del 20% degli elettori.
6. Nel caso in cui tre consiglieri assegnati o il 20% degli elettori lo richiedano, con istanza motivata, il Sindaco deve riunire il Consiglio entro venti giorni dal deposito dell'istanza nella segreteria comunale, inserendo nell'ordine del giorno l'argomento di cui all'istanza.

Art. 13 **Funzionamento del Consiglio comunale**

1. Per quanto non previsto dalla legge o dallo statuto, un apposito regolamento interno, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, disciplina la convocazione ed il funzionamento del Consiglio.
2. Il regolamento interno stabilisce:
 - a) la costituzione dei gruppi consiliari;
 - b) le modalità di convocazione del consiglio comunale;
 - c) le modalità di presentazione e discussione delle proposte;
 - d) la disciplina delle sedute, le maggioranze necessarie per la loro validità e per l'approvazione delle deliberazioni e le modalità di voto;
 - e) le modalità di verbalizzazione delle sedute, che è obbligatoria, e l'eventuale impiego di apparati di registrazione;
 - f) la presentazione delle interrogazioni, proposte, interpellanze e mozioni;
 - g) l'organizzazione dei lavori;
 - h) la pubblicità dei lavori del consiglio e delle commissioni nonché degli atti adottati;
 - i) in casi di particolare importanza, da identificarsi specificamente, può prevedere che le sedute del consiglio siano precedute da assemblee della popolazione, con definizione delle modalità del loro svolgimento.
3. In ogni caso nel corso delle sedute del Consiglio si osserva il disposto dell'art. 7 comma 3, 4 e 5.
4. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà più uno dei componenti del consiglio in carica e delibera a maggioranza dei votanti, salve le maggioranze qualificate richieste dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti.
5. Per la nomina di rappresentanti del consiglio presso enti, organismi e commissioni, riservata alla maggioranza od alla minoranza consiliari, queste votano separatamente i propri rispettivi candidati designati in precedenza, secondo il regolamento; tale principio si applica anche per le commissioni consiliari e comunali in cui è prevista una rappresentanza della minoranza.
6. Nelle votazioni a scrutinio segreto le schede bianche o nulle sono calcolate nel numero totale dei voti. Nelle votazioni palesi gli astenuti sono computati tra i presenti ma non fra i votanti.
7. In seconda convocazione le deliberazioni del Consiglio sono valide purché intervengano almeno sette componenti del Consiglio.

8. Il Sindaco presiede le adunanze del Consiglio comunale. In caso di sua assenza od impedimento ne fa le veci il vicesindaco. In caso di assenza anche del vicesindaco ne fa le veci l'assessore delegato dal Sindaco.
9. Il Sindaco ha facoltà di sospendere o sciogliere l'adunanza e dispone dei poteri necessari al suo ordinato svolgimento.

Art. 14 Consiglieri

1. I consiglieri rappresentano l'intera comunità alla quale costantemente rispondono. Il loro status è regolato dalla legge.

Art. 15 Diritti e doveri

1. I consiglieri hanno poteri di controllo e diritto di iniziativa su ogni questione di competenza del consiglio e di formulare interrogazioni, proposte interpellanze e mozioni.
2. Le modalità e le forme del diritto di iniziativa e di controllo dei singoli consiglieri comunali, previste dalla legge, sono disciplinate dal relativo regolamento.
3. Ciascun consigliere è tenuto ad eleggere domicilio nel territorio comunale.
4. Il sindaco deve assicurare una preventiva ed adeguata informazione ai consiglieri sulle questioni che saranno sottoposte al consiglio, mediante deposito presso la segreteria comunale, dei documenti relativi alle questioni stesse, almeno 48 ore prima della seduta nel caso di convocazione in sessione straordinaria e straordinaria e almeno 12 ore prima della seduta in caso di convocazione in via d'urgenza. Per il deposito del Bilancio e del Rendiconto si rinvia ai termini previsti nel regolamento di contabilità.

Art. 16 Gruppi consiliari

1. I consiglieri si costituiscono in gruppi, giusta il regolamento, e ne danno apposita comunicazione al Sindaco, in seguito alla convalida degli eletti e, contestualmente, designano il proprio capogruppo. Qualora non esercitino tale facoltà, o nelle more della designazione, i capigruppo sono individuati nei consiglieri non componenti la giunta, che abbiano riportato il maggior numero di voti per ogni lista, dopo il sindaco ed il vicesindaco.
2. Ogni gruppo consiliare deve essere composto da almeno due consiglieri, salvo il caso in cui all'atto della proclamazione del nuovo consiglio vi sia un solo consigliere eletto nella lista.
3. Il regolamento può prevedere la conferenza dei capigruppo e le relative attribuzioni.

Art. 17 Commissioni consiliari

1. Il Consiglio comunale si avvale di commissioni permanenti o temporanee costituite nel proprio seno con criterio proporzionale. Il regolamento disciplina l'organizzazione, il funzionamento e le forme di pubblicità dei lavori delle commissioni nonché le modalità di costituzione delle medesime, determinandone le competenze ed i poteri.
2. Le commissioni esprimono, a richiesta della giunta, del sindaco o degli assessori, pareri non vincolanti in merito a questioni ed iniziative per cui ciò sia ritenuto opportuno. Svolgono studi e ricerche ed elaborano proposte su incarico del consiglio comunale.

3. Le commissioni permanenti in particolare favoriscono il miglior esercizio delle funzioni consiliari, concorrendo allo svolgimento dell'attività amministrativa, ed esaminano le proposte di deliberazione loro assegnate dal consiglio, dalla giunta, dal Sindaco o dall'assessore competente per materia, esprimendo su di esse un parere preliminare non vincolante.
4. Le commissioni temporanee possono essere costituite per svolgere indagini conoscitive ed inchieste nonché per lo studio e l'elaborazione di statuti e regolamenti. Nel loro atto costitutivo devono essere definiti la durata, l'ambito di operatività, gli obiettivi e le modalità di scioglimento.
5. Le sedute delle commissioni sono pubbliche, tranne i casi previsti dal regolamento.

Art. 18 Nomina della giunta

1. La giunta, ad eccezione del vicesindaco e dopo la proclamazione degli eletti, è nominata in base alla legge, su proposta del Sindaco, dal Consiglio, che approva gli indirizzi generali di governo.
2. Per la nomina della Giunta vengono indette fino ad un massimo di tre successive votazioni: esse hanno luogo per scrutinio palese, a maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio e, dopo il secondo scrutinio, a maggioranza dei presenti. La votazione dei componenti la Giunta si effettua esprimendo un "SI" o un "NO" sulla proposta complessiva formulata dal Sindaco.
3. Qualora entro trenta giorni dalla proposta del Sindaco il Consiglio non abbia provveduto all'elezione della Giunta ed all'approvazione degli indirizzi generali di governo, il Consiglio viene sciolto ai sensi di legge.
4. Ai fini della convalida degli eletti, dell'elezione della Giunta e dell'approvazione degli indirizzi generali di governo spetta al Sindaco neo eletto convocare, entro il termine perentorio di dieci giorni dalla proclamazione degli eletti, la prima seduta del Consiglio comunale, che deve riunirsi entro il termine di dieci giorni dalla convocazione.

Art. 19 Giunta comunale

1. La giunta è l'organo esecutivo e di governo del Comune.
2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza, dell'efficienza e dell'efficacia dell'azione amministrativa.
3. Adotta tutti gli atti idonei al raggiungimento degli obiettivi e delle finalità dell'ente nel quadro degli indirizzi politico e amministrativo generali ed in attuazione degli atti fondamentali approvati dal consiglio comunale, salvo quelli espressamente attribuiti ad altri organi.
4. Esamina collegialmente gli argomenti da proporre al Consiglio comunale.

Art. 20 Competenze della Giunta comunale

1. La giunta determina i criteri e le modalità di attuazione dell'azione amministrativa per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi del comune, nel rispetto degli indirizzi generali di governo approvati dal Consiglio.
2. La giunta adotta tutti gli atti di amministrazione, nonché tutte le deliberazioni che non rientrano nella competenza degli altri organi comunali, del segretario comunale, degli altri dirigenti e dei responsabili dei servizi, ai sensi della legge, dello statuto e dei regolamenti.
3. La giunta svolge le attribuzioni di propria competenza con provvedimenti deliberativi con cui specifica il fine e gli obiettivi perseguiti, i mezzi idonei ed i criteri cui devono attenersi gli uffici

nell'esercizio delle proprie competenze esecutive e di gestione loro attribuite dalla legge statale e regionale nonché dallo statuto.

4. In particolare, la giunta nell'esercizio delle sue competenze esecutive e di governo svolge le seguenti attività:
 - a) riferisce annualmente al consiglio sulla propria attività e sull'esecuzione dei programmi, attua gli indirizzi generali e svolge attività di impulso nei confronti dello stesso;
 - b) propone gli atti di competenza del consiglio;
 - c) approva programmi esecutivi, disegni attuativi dei programmi e di tutti i provvedimenti che comportano autorizzazioni di spesa;
 - d) svolge attività di iniziativa, impulso o raccordo con gli organi di partecipazione;
 - e) individua i soggetti beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi e vantaggi economici di qualunque genere, non rientranti nelle competenze del segretario comunale o dei responsabili dei servizi;
 - f) dispone l'accettazione od il rifiuto di lasciti e donazioni nonché, se previsti in atti del consiglio o se ne costituiscono mera esecuzione, acquisti, alienazioni e permuta e concessioni ed avvia le procedure per gli appalti;
 - g) provvede alla nomina dei componenti delle commissioni di gara;
 - h) fissa la data di convocazione dei comizi per i referendum comunali e costituisce l'ufficio comunale per le elezioni;
 - i) esercita funzioni delegate al Comune dallo stato o dalla regione;
 - j) approva gli accordi di contrattazione decentrata;
 - k) vigila sugli enti, aziende ed istituzioni dipendenti o controllati dal comune;
 - l) in base a specifico regolamento comunale, può adottare particolari forme di tutela della produzione tipica locale agricola ed artigianale;
 - m) decide in ordine a controversie sulle competenze funzionali, insorte fra gli organi gestionali dell'Ente;
 - n) fissa i criteri e gli indirizzi in base ai quali il segretario comunale determina, ai sensi del regolamento e degli accordi decentrati, i parametri, gli standard ed i carichi funzionali di lavoro per misurare la produttività dell'apparato;
 - o) approva i progetti preliminari di opere pubbliche di importo inferiore alla soglia determinata dal Consiglio comunale e tutti i progetti definitivi ed esecutivi.

Art. 21 Composizione

1. La giunta è composta dal sindaco che la presiede, dal vicesindaco, che assume di diritto la carica di assessore, e da tre assessori. In caso di assenza od impedimento del sindaco presiede il vicesindaco.
2. Possono essere nominati assessori cittadini non consiglieri, purché eleggibili ed in condizione di compatibilità con la carica di consigliere. Tali assessori partecipano al consiglio senza diritto di voto, per illustrare argomenti concernenti le loro competenze, ed hanno diritto, come i consiglieri, di accedere ad informazioni e di depositare proposte, istanze ed altri atti rivolti al consiglio.

3. Il consiglio comunale, su proposta motivata del sindaco, può revocare uno o più assessori. La revoca deve essere deliberata entro trenta giorni dal deposito della proposta nella segreteria comunale.
4. Alla sostituzione dei componenti dimissionari, decaduti o revocati dal consiglio, su proposta motivata del sindaco, oppure cessati dall'ufficio per altra causa, provvede il consiglio, su proposta del sindaco, con le modalità di cui al precedente art. 18 comma 2, entro trenta giorni dalla vacanza.
5. La nomina e la revoca devono essere immediatamente comunicate all'interessato con mezzi adeguati.
6. La nomina deve essere formalmente accettata dall'interessato.

Art. 22 **Funzionamento della Giunta comunale**

1. L'attività della giunta è collegiale, ferme restando le attribuzioni, le deleghe e le responsabilità dei singoli assessori.
2. La giunta è convocata e presieduta dal sindaco o, in caso di suo legittimo impedimento, dal vicesindaco; in caso di mancanza di entrambi la giunta è presieduta da un assessore delegato dal sindaco.
3. Il sindaco dirige e coordina l'attività della giunta ed assicura l'unità di indirizzo politico-amministrativo e la collegiale responsabilità di decisione della medesima.
4. L'assessore che, senza giustificato motivo, non interviene a tre sedute consecutive, decade dalla carica. La decadenza è pronunciata dal consiglio comunale e l'assessore è sostituito entro trenta giorni con le stesse modalità previste per la nomina della giunta.
5. Le sedute della giunta non sono pubbliche ed il voto è palese, eccetto i casi previsti dalla legge.
6. La giunta delibera validamente con l'intervento della maggioranza dei componenti ed a maggioranza dei votanti.
7. La giunta, in sede di adozione di una deliberazione, ha facoltà di disporre la sottoposizione all'esame dell'Organo regionale di controllo.
8. Il segretario comunale partecipa alle riunioni della giunta, ne redige il verbale, che deve essere sottoscritto dal Sindaco, o da chi lo sostituisce, e dal segretario stesso, e cura l'affissione delle deliberazioni all'albo pretorio.
9. L'elenco dei provvedimenti assunti dalla giunta comunale deve essere comunicato, dopo ogni seduta, ai capi gruppo consiliari ed al revisore dei conti.
10. La copia delle deliberazioni approvate dalla giunta è inviata a ciascun capo gruppo, all'indirizzo da lui indicato, contestualmente all'affissione all'albo pretorio, che di norma avviene entro otto giorni dall'adozione della deliberazione. Nello stesso termine, l'elenco delle deliberazioni approvate è messo a disposizione di ciascun consigliere comunale.
11. Qualora nel testo della deliberazione si faccia riferimento ad allegati, essi sono inviati in copia ai capi gruppo assieme alla deliberazione.

Art. 23 **Sindaco**

1. Il sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale ed è membro di diritto del consiglio e della giunta comunale.

2. Quando assume le sue funzioni presta giuramento pronunciando la seguente formula "Je jure d'observer loyalement la Constitution de la République italienne et le Statut de la Région Autonome Vallée d'Aoste, de remplir les devoirs de ma charge dans l'intérêt de l'Administration et pour le bien public. Giuro di osservare lealmente la Costituzione della Repubblica Italiana e lo Statuto della Regione Autonoma Valle d'Aosta, di adempiere i doveri della mia carica nell'interesse dell'Amministrazione e per il bene pubblico."
3. Distintivo del Sindaco è la fascia con i colori e gli stemmi della Repubblica Italiana, della Regione Autonoma Valle d'Aosta e del Comune, da portarsi a tracolla sulla spalla destra.
4. Il sindaco è il capo del governo locale e come tale esercita funzioni di rappresentanza, presidenza, sovrintendenza ed amministrazione.
5. Nei casi previsti dalla legge esercita le funzioni di ufficiale del governo.
6. Il sindaco esplica altresì le funzioni ad esso demandate dalle leggi regionali.
7. Ha competenza e poteri di indirizzo, vigilanza e controllo dell'attività degli assessori e delle strutture gestionali ed esecutive.
8. La legge regionale disciplina, i casi di incompatibilità e di ineleggibilità all'ufficio di sindaco, il suo status e le cause di cessazione dalla carica.

Art. 24

Competenze amministrative del Sindaco

1. Il sindaco esercita le seguenti competenze:
 - a) rappresenta il comune ad ogni effetto di legge ed è l'organo responsabile dell'amministrazione dell'ente;
 - b) sovrintende alle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al comune ed esercita quelle conferitegli dalle leggi, dallo statuto comunale o dai regolamenti;
 - c) riceve le interrogazioni, le interpellanze e le mozioni da presentare al Consiglio;
 - d) coordina l'attività dei singoli assessori;
 - e) può sospendere l'adozione di specifici atti concernenti l'attività amministrativa dei singoli assessori all'uopo delegati;
 - f) nomina e revoca il segretario comunale con le modalità previste dagli artt. 18 e 19 del regolamento regionale n. 4/99;
 - g) sovrintende al funzionamento degli uffici e dei servizi ed impartisce direttive al segretario comunale in ordine agli indirizzi funzionali e di vigilanza sull'intera gestione amministrativa di tutti gli uffici e servizi;
 - h) sulla base degli indirizzi stabiliti dal consiglio nomina i rappresentanti del comune; dette nomine devono essere effettuate entro quarantacinque giorni dal suo insediamento, ovvero entro i termini di decadenza del precedente incarico;
 - i) nomina e revoca, con le modalità previste dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi, i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;
 - j) può delegare propri poteri ed attribuzioni agli assessori ed ai funzionari nei limiti previsti dalla legge;
 - k) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici, sentita la giunta;

- l) convoca i comizi per i referendum previsti nello statuto;
 - m) adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, i provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini;
 - n) rilascia autorizzazioni commerciali, di polizia amministrativa;
 - o) rilascia autorizzazioni e concessioni edilizie, qualora tali competenze non vengano dallo stesso attribuite al segretario comunale o al responsabile del servizio tecnico;
 - p) emette provvedimenti in materia di occupazione di urgenza e di espropri;
 - q) propone al consiglio, che delibera nella stessa seduta, la revoca di assessori o la loro sostituzione in caso di dimissioni o di cessazione dall'ufficio per altra causa;
 - r) provvede, nell'ambito della disciplina regionale e sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio, nonché valutate eventuali istanze presentate dai cittadini ai sensi dell'art. 71, a coordinare ed organizzare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici al fine di armonizzare l'apertura dei medesimi con le esigenze complessive e generali degli utenti;
 - s) provvede, nell'ambito della disciplina regionale, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio e d'intesa con i responsabili competenti delle amministrazioni interessate, a coordinare e riorganizzare gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici, al fine di armonizzare l'espletamento dei servizi alle esigenze complessive e generali degli utenti;
 - t) provvede, con proprio atto, sentiti i capigruppo consiliari, alle nomine di competenza consiliare da comunicare al consiglio comunale nella prima adunanza successiva qualora il consiglio stesso non deliberi le nomine di sua competenza entro sessanta giorni dalla prima iscrizione all'ordine del giorno;
 - u) determina di agire e resistere in giudizio per conto e nell'interesse del comune;
 - v) partecipa al consiglio permanente degli enti locali;
 - w) esercita, entro i limiti stabiliti dalla legge, poteri di polizia nelle adunanze consiliari e negli organismi pubblici di partecipazione popolare da lui presieduti;
 - x) propone gli argomenti da trattarsi nelle sedute della Giunta, ne dispone la convocazione e la presiede;
 - y) può delegare le proprie competenze al vice sindaco o ad uno o più assessori;
 - z) convoca e presiede la conferenza dei capi gruppo consiliari;
 - aa) può delegare al segretario comunale la firma di atti non rientranti nelle attribuzioni proprie del segretario stesso;
 - bb) stipula i contratti rogati dal segretario comunale.
2. I provvedimenti adottati dal sindaco sono denominati decreti od ordinanze.

Art. 25

Esercizio dei poteri di vigilanza da parte del Sindaco

1. Il sindaco nell'esercizio dei suoi poteri di vigilanza:
 - a) acquisisce presso tutti gli uffici e servizi informazioni ed atti anche riservati;

- b) promuove direttamente, od avvalendosi del segretario comunale, indagini e verifiche amministrative sull'intera attività del comune;
- c) compie atti conservativi dei diritti del comune;
- d) può disporre l'acquisizione di atti, documenti ed informazioni presso le aziende speciali, le associazioni dei comuni, le istituzioni e le società per azioni delle quali il Comune faccia parte, tramite i legali rappresentanti delle stesse, e ne informa il consiglio comunale;
- e) promuove ed assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società delle quali il Comune faccia parte svolgano le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal consiglio ed in coerenza con gli indirizzi attuativi espressi dalla giunta.

Art. 26 Ordinanze

1. Il sindaco emana ordinanze nel rispetto della costituzione, dello statuto, delle leggi e dei principi generali dell'ordinamento giuridico.
2. Le ordinanze normative devono essere pubblicate per quindici giorni consecutivi all'albo pretorio. In tale periodo sono sottoposte ad altre forme di pubblicità idonee a garantirne la conoscenza e devono essere accessibili a chiunque intenda consultarle.
3. L'ordinanza rivolta a destinatari determinati deve essere loro notificata.
4. In caso di assenza od impedimento del sindaco e del vicesindaco le ordinanze sono emanate dal delegato del primo ai sensi dello statuto.

Art. 27 Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale del Governo, sovrintende:
 - a) alla tenuta dei registri di stato civile e di popolazione ed agli adempimenti demandatigli dalle leggi in materia elettorale, di leva militare e di statistica;
 - b) all'emanazione degli atti che gli sono attribuiti dalle leggi e dai regolamenti in materia di ordine e di sicurezza pubblica;
 - c) allo svolgimento, in materia di pubblica sicurezza e di polizia giudiziaria, delle funzioni affidategli dalla legge;
 - d) alla vigilanza su tutto quanto possa interessare la sicurezza e l'ordine pubblico, informandone il Presidente della Giunta Regionale in funzione di prefetto.

Art. 28 Vicesindaco

1. Il vicesindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, con le modalità stabilite dalla legge regionale, ed è di diritto membro del consiglio e della giunta comunale in qualità di assessore.
2. Quando assume le sue funzioni, all'atto della proclamazione degli eletti, presta giuramento, avanti al consiglio, nella seduta di insediamento, con la stessa formula prevista nell'art. 23 comma 2.
3. Nel caso di assenza od impedimento del sindaco il vicesindaco assume tutte le funzioni attribuite al medesimo dalla legge e dal presente statuto.
4. Il sindaco può delegare, in via temporanea o permanente, funzioni proprie al vicesindaco.

Art. 29
Voto contrario e mozione di sfiducia

1. Il voto contrario del Consiglio comunale ad una proposta del Sindaco o della Giunta non ne comportano le dimissioni.
2. Il Sindaco, il Vice Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia votata per appello nominale dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

Art. 30
**Dimissioni, impedimento, rimozione,
decadenza o sospensione del sindaco
o del vicesindaco.**

1. Nel caso di dimissioni, impedimento, rimozione, decadenza o sospensione del sindaco o del vicesindaco si applica la L.R. 9.02.1995, n. 4 (art. 7).

Art. 31
Delegati del sindaco

1. Il sindaco può delegare, con suo provvedimento, ad ogni assessore funzioni ordinate organicamente per gruppi di materie e con poteri di firma degli atti relativi alle funzioni istruttorie ed esecutive loro delegate.
2. Nel conferimento della delega di cui al comma precedente il sindaco attribuisce agli assessori, con i suoi provvedimenti, poteri di indirizzo e controllo nelle materie delegate.
3. Il sindaco può modificare, nonché revocare, l'attribuzione dei compiti e delle funzioni di ogni assessore nei casi in cui lo ritenga opportuno per ragioni di coordinamento, efficienza, efficacia, economicità e funzionalità.
4. Le deleghe e le revoche di cui al presente articolo, redatte per iscritto, vanno comunicate al consiglio.

Art. 32
Astensione dalle deliberazioni

1. I componenti degli organi collegiali del Comune devono astenersi dal prendere parte alla discussione ed alla votazione di deliberazioni riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini sino al quarto grado. Il divieto comporta anche l'obbligo di allontanarsi dall'aula durante la trattazione delle deliberazioni in questione.
2. L'obbligo non si applica ai provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti o affini.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche al Segretario comunale.

TITOLO III
UFFICI DEL COMUNE

Art. 33
Segretario comunale

1. Il segretario comunale, facente parte del comparto unico del pubblico impiego, ai sensi delle norme regionali e del contratto regionale di lavoro, dipende funzionalmente dal sindaco e assicura la direzione tecnico-amministrativa degli uffici e dei servizi.

2. Al segretario comunale sono affidate attribuzioni di carattere gestionale, consultivo, di sovrintendenza e coordinamento, di legalità e di garanzia, secondo le disposizioni di legge e dello statuto.
3. Per la realizzazione degli obiettivi dell'ente esercita l'attività di sua competenza con poteri di iniziativa od autonomia di scelta degli strumenti operativi nonché con responsabilità di risultato. Tali risultati sono sottoposti a verifica del sindaco che ne riferisce alla Giunta.
4. I regolamenti, nel rispetto delle norme di legge e del presente statuto, disciplinano ulteriori funzioni del segretario comunale.

Art. 34
Competenze gestionali del segretario e
dei responsabili dei servizi.

1. Nel rispetto della separazione tra funzione di direzione politica e funzione di gestione amministrativa, l'attività di gestione dell'ente è affidata al segretario comunale ed ai responsabili dei servizi, che l'esercitano in base agli indirizzi del consiglio ed in attuazione delle determinazioni della giunta nonché delle direttive del sindaco, con l'osservanza dei principi dettati dal presente statuto.
2. Ai responsabili di servizi competono tutti i compiti gestionali, compresa l'adozione degli atti con rilevanza esterna, ed in particolare:
 - a) predisposizione di programmi di attuazione e relazioni, sulla base delle direttive ricevute dagli organi elettivi;
 - b) ordinazione di forniture, servizi e lavori nei limiti del regolamento e sulla base dei criteri adottati dalla giunta;
 - c) liquidazione di spese regolarmente autorizzate ed impegnate;
 - d) responsabilità delle procedure di appalto e di concorso, compresa l'adozione dei provvedimenti di aggiudicazione e di approvazione delle graduatorie;
 - e) atti di approvazione degli stati di avanzamento, degli stati finali e dei certificati di regolare esecuzione e dei collaudi degli appalti di lavori od opere pubbliche;
 - f) atti di amministrazione e di gestione del personale;
 - g) atti di approvazione dei ruoli dei tributi, dei canoni e delle entrate ordinarie;
 - h) attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, verbali, autenticazioni, legalizzazione ed ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio o di conoscenza;
 - i) atti di gestione finanziaria in genere compresi gli impegni di spesa;
 - j) presidenza delle commissioni di gara;
 - k) verifica della fase istruttoria dei procedimenti ed emanazione di atti e provvedimenti anche a rilevanza esterna, esecutivi delle deliberazioni;
 - l) verifica dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità dell'attività degli uffici e del personale a cui sono preposti;
 - m) potestà di rogito dei contratti nell'esclusivo interesse dell'amministrazione comunale.
3. Al segretario comunale competono le funzioni di cui al comma 2 del presente articolo, nel caso in cui allo stesso venga affidata la responsabilità di uno o più servizi.

Art. 35
Competenze consultive del segretario comunale
e dei responsabili dei servizi.

1. Il segretario comunale ed i responsabili di servizi partecipano, se richiesti, a commissioni di studio e di lavoro anche esterne.
2. Formulano pareri ed esprimono valutazioni di natura tecnica e giuridica al consiglio, alla giunta, al sindaco, al vicesindaco, ai consiglieri ed agli assessori.
3. Il segretario comunale esprime parere di legittimità sulle proposte di deliberazione e questioni sollevate nel corso delle sedute degli organi collegiali comunali.
4. Su ogni proposta di deliberazione, non costituente mero atto di indirizzo, è espresso il parere dei responsabili dei servizi interessati in ordine alla regolarità tecnica e contabile, nonché, qualora l'atto comporti impegno di spesa, l'attestazione di copertura finanziaria.

Art. 36
Esercizio delle competenze di sovrintendenza,
gestione e coordinamento da parte
del segretario comunale.

1. Il segretario comunale, nell'esercizio delle proprie competenze di sovrintendenza, gestione e coordinamento, svolge i seguenti compiti:
 - a) esercita funzioni di impulso, coordinamento, direzione e controllo nei confronti degli uffici e del personale;
 - b) adotta provvedimenti di mobilità interna con l'osservanza delle modalità previste dagli accordi in materia e dal regolamento degli uffici e dei servizi;
 - c) dirime i conflitti di attribuzione e di competenza fra gli uffici;
 - d) autorizza le missioni del personale;
 - e) autorizza le prestazioni di lavoro straordinario del personale;
 - f) autorizza il personale alla fruizione di congedi e permessi;
 - g) presiede la conferenza dei responsabili dei servizi;
 - h) provvede alla contestazione degli addebiti e all'adozione delle sanzioni disciplinari fino al richiamo scritto ed alla censura;
 - i) propone, anche su relazione dei responsabili dei servizi, i provvedimenti disciplinari di competenza degli organi rappresentativi;
 - j) concorre a determinare gli indicatori di efficienza ed efficacia per la verifica dei risultati;
 - k) provvede all'emanazione di direttive e ordini.

Art. 37
Esercizio delle competenze di legalità e
garanzia da parte del segretario comunale.

1. Il segretario comunale partecipa alle sedute degli organi collegiali, delle commissioni e degli altri organismi e ne cura le verbalizzazioni, con facoltà di delega entro i limiti previsti dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

2. Riceve dai consiglieri le richieste di trasmissione delle deliberazioni di giunta da assoggettare al controllo del competente organo regionale.
3. Cura la trasmissione delle deliberazioni all'organo regionale di controllo ed attesta l'avvenuta pubblicazione all'albo (su dichiarazione del messo comunale) e l'esecutività degli atti del comune.
4. Sovrintende al rilascio di documenti ed alla concessione di permessi di visione dei medesimi a cittadini e consiglieri comunali, sulla base dei principi di accesso, di informazione e di trasparenza.

Art. 38
Vice – segretario

1. Può essere nominato un Vice – segretario.
2. Il vice – segretario è ausiliario del segretario comunale, lo affianca nello svolgimento della generale e particolare attività amministrativa affidatagli e lo sostituisce nel caso di assenza o di impedimento.
3. Il segretario e il vice – segretario possono essere convenzionati con altri comuni.

Art. 39
Organizzazione degli uffici e del personale

1. L'organizzazione degli uffici e dei servizi è attuata tramite un'attività per obiettivi e si uniforma ai seguenti principi:
 - a) distinzione fra funzioni di direzione politica e di direzione gestionale;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti-obiettivo e per programmi;
 - c) analisi ed individuazione della produttività dei carichi funzionali di lavoro e del grado di efficienza e di efficacia dell'attività amministrativa svolta da ciascun dipendente;
 - d) individuazione delle responsabilità collegate all'ambito di autonomia decisionale dei soggetti;
 - e) massima flessibilità delle strutture e del personale.
2. Il comune provvede alla determinazione delle proprie dotazioni organiche nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, nel rispetto delle leggi regionali, del presente statuto e dei contratti di lavoro, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle proprie funzioni, dei propri servizi e dei propri compiti.
3. Il comune disciplina con apposito regolamento l'ordinamento degli uffici e dei servizi, con l'osservanza dei principi stabiliti dal comma 1, in base a criteri di autonomia, flessibilità, funzionalità, efficienza, efficacia ed economicità di gestione e secondo principi di professionalità e responsabilità.
4. La giunta, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio, procede all'assegnazione di specifiche quote di bilancio a ciascun responsabile di uffici e servizi, cui compete il potere di spesa su dette quote.
5. Con regolamento degli uffici e dei servizi vengono stabiliti i criteri nonché le modalità di conferimento e di revoca degli incarichi dei responsabili di servizi, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali.

Art. 40
Struttura degli uffici

1. L'organizzazione strutturale, diretta a conseguire i fini istituzionali del comune secondo il regolamento, è articolata in uffici o servizi anche appartenenti ad aree diverse e collegati

funzionalmente per conseguire gli obiettivi assegnati con la massima efficienza, efficacia ed economicità.

Art. 41 Personale

1. Il comune promuove e realizza il miglioramento delle prestazioni del personale mediante la razionalizzazione delle strutture, la formazione, la qualificazione professionale e la responsabilizzazione dei dipendenti.
2. Con regolamento vengono definiti la composizione ed il funzionamento della commissione di disciplina.

Art. 42 Albo pretorio

1. Il sindaco individua nel civico palazzo un apposito spazio da destinare ad albo pretorio per la pubblicazione delle deliberazioni, delle determinazioni, dei decreti, delle ordinanze normative, degli avvisi e degli atti che devono essere portati a conoscenza del pubblico secondo la legge, lo statuto ed i regolamenti.
2. La pubblicazione deve garantire l'accessibilità, l'integralità, la comprensibilità e la facilità di lettura degli atti esposti.
3. Il segretario comunale, od un suo delegato, cura l'affissione degli atti in tutti gli spazi previsti avvalendosi di un messo comunale e, su dichiarazione di questi, ne certifica l'avvenuta pubblicazione, di cui è responsabile.

TITOLO IV SERVIZI

Art. 43 Forme di gestione

1. Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e nell'interesse della comunità locale, provvede alla gestione dei servizi pubblici aventi ad oggetto la produzione di beni e lo svolgimento di attività dirette a realizzare fini di rilevanza sociale, nonché a promuovere lo sviluppo economico e civile della popolazione.
2. I servizi riservati in via esclusiva al Comune sono stabiliti dalla legge regionale.
3. Il Comune può gestire i servizi pubblici nelle seguenti forme:
 - a) in economia, quando per le modeste dimensioni o per le caratteristiche del servizio non sia opportuno costituire un'istituzione o un'azienda;
 - b) in concessione a terzi, scelti tramite procedura ad evidenza pubblica, quando sussistano ragioni tecniche, economiche o di opportunità sociale;
 - c) a mezzo di azienda speciale, anche per la gestione di più servizi di rilevanza economica ed imprenditoriale;
 - d) a mezzo di istituzione, per l'esercizio di servizi sociali senza rilevanza imprenditoriale;
 - e) a mezzo di società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale, qualora si renda opportuno, in relazione alla natura del servizio da erogare, la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

4. La scelta delle forme di gestione per ciascun servizio è effettuata, previa comparazione tra le diverse forme previste dalla legge e dallo statuto, sulla base della valutazione delle istanze, richieste e proposte presentate dagli utenti.
5. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione avviene tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di associazioni o di società a prevalente capitale locale.
6. Per gli altri servizi la comparazione avviene tra gestione in economia, costituzione di istituzioni, affidamento in appalto od in concessione nonché tra forma singola od associata, unione di comuni o associazioni.
7. Nell'organizzazione dei servizi sono assicurate dal regolamento idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti.
8. Il Comune conferisce il capitale di dotazione delle aziende speciali e delle istituzioni, determina le loro finalità ed indirizzi, ne approva gli atti fondamentali, esercita la vigilanza su di esse, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura dei costi sociali.

Art. 44 Gestione in economia

L'organizzazione e l'esercizio dei servizi pubblici in economia sono disciplinati da appositi regolamenti.

Art. 45 Aziende speciali

1. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di propri statuti approvati dal Consiglio comunale.
2. Organi dell'azienda sono il Consiglio di amministrazione, il presidente, il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
3. Le aziende speciali informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti deliberati dal Consiglio di amministrazione delle medesime ed approvati dal Consiglio comunale.
5. Il Consiglio comunale, nel rispetto della legge e dello statuto, delibera gli atti costitutivi delle aziende speciali.
6. Il Consiglio di amministrazione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
7. Lo statuto dell'azienda prevede un apposito organo di revisione e forme autonome di verifica della gestione.

Art. 46 Istituzioni

1. Le istituzioni sono organismi strumentali del Comune per l'esercizio di servizi sociali, dotati di autonomia gestionale e di proprio statuto approvato dall'organo rappresentativo dell'Ente locale.
2. Organi delle istituzioni sono il Consiglio di amministrazione, il presidente ed il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.

3. Le istituzioni informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo di pareggio del bilancio, da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.
4. Nell'ambito della legge, l'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni sono disciplinati dal proprio statuto e dai regolamenti del Comune.
5. Il Consiglio comunale costituisce le istituzioni con atto contenente il regolamento di disciplina dell'organizzazione e dell'attività dell'organismo, previa redazione di un piano tecnico – finanziario da cui risultino i costi dei servizi, le forme di finanziamento e le dotazioni di beni.
6. Il regolamento inoltre determina la dotazione organica del personale e l'assetto organizzativo dell'istituzione, le modalità di esercizio dell'autonomia gestionale, l'ordinamento finanziario e contabile, le forme di vigilanza e di verifica dei risultati.
7. Il regolamento può prevedere il ricorso a personale assunto con rapporto di diritto privato ed a collaborazione ad alto contenuto di professionalità.
8. Gli indirizzi da osservare, specificati nell'atto costitutivo, sono aggiornati in sede di esame del bilancio preventivo e del consuntivo delle istituzioni.
9. Il revisore dei conti del Comune esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

Art. 47

Consiglio di amministrazione dell'istituzione

1. Il Consiglio di amministrazione dell'istituzione è nominato dal Consiglio comunale fuori dal proprio ambito, anche in rappresentanza dei soggetti interessati, tra coloro che abbiano i requisiti per l'elezione a consigliere comunale e comprovate esperienze di amministrazione.
2. Il regolamento disciplina il numero dei consiglieri, gli ulteriori requisiti richiesti, la loro durata in carica, la loro posizione giuridica e le modalità di funzionamento del Consiglio di amministrazione.
3. Il Consiglio provvede all'adozione degli atti generali di gestione previsti dal regolamento.

Art. 48

Presidente del Consiglio di amministrazione dell'istituzione

Il Presidente rappresenta e presiede il Consiglio di amministrazione, vigila sull'esecuzione degli atti del Consiglio e adotta, in caso di necessità e urgenza, provvedimenti di propria competenza, da sottoporsi a ratifica nella prima seduta successiva all'adozione dei medesimi.

Art. 49

Direttore dell'istituzione

1. Il Direttore dell'istituzione è nominato dalla Giunta con le modalità previste nel regolamento.
2. Dirige l'attività dell'istituzione, è responsabile del personale, garantisce la funzionalità dei servizi, adotta i provvedimenti necessari ad assicurare l'attuazione degli indirizzi e delle decisioni degli altri organi.

Art. 50

Nomina e revoca degli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni.

1. Gli amministratori delle aziende speciali e delle istituzioni sono nominati dal Consiglio comunale nei termini di legge, sulla base di un documento corredato dal curriculum, dal quale risulti la specifica

esperienza e professionalità di ogni candidato, con indicazione del programma e degli obiettivi da raggiungere e dall'accettazione sottoscritta della candidatura.

2. Il documento proposto, sottoscritto da almeno un quinto dei consiglieri assegnati, è presentato al segretario comunale almeno cinque giorni prima dell'adunanza.
3. Il Presidente ed i singoli componenti del Consiglio di amministrazione possono essere revocati, su proposta motivata del Sindaco o di un quinto dei Consiglieri assegnati, dal Consiglio comunale, che contestualmente li sostituisce.

Art. 51
Società di capitali a prevalente partecipazione
pubblica locale

Negli statuti delle società di capitali a prevalente partecipazione pubblica locale devono essere previste le forme di raccordo e collegamento tra le società stesse ed il Comune.

Art. 52
Gestione associate

Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni per promuovere e ricercare le forme associative più appropriate tra quelle previste dalla legge e dallo statuto in relazione alle attività, ai servizi ed alle funzioni da svolgere, nonché agli obiettivi da raggiungere.

TITOLO V
ORDINAMENTO FINANZIARIO - CONTABILE

Art. 53
Principi

1. L'ordinamento finanziario e contabile del comune è disciplinato dalla normativa regionale e dal regolamento di contabilità.
2. Gli organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze concernenti tributi comunali, a garanzia dei diritti dei soggetti obbligati, adeguano i propri atti ed i propri comportamenti ai principi fissati dalla l. 27.07.2000 n. 212, in tema di "Disposizioni in materia di statuto dei diritti del contribuente";
3. Per quanto compatibili i principi indicati al comma 2 debbono essere osservati dagli Organi istituzionali o burocratici del Comune, nell'ambito delle rispettive competenze, anche per le entrate patrimoniali del Comune.

Art. 54
Contabilità e gestione

1. Il Bilancio pluriennale di previsione, il rendiconto e gli altri documenti contabili sono redatti per programmi ed obiettivi, al fine di consentire un controllo sulla gestione e sull'efficacia dell'azione del Comune e di raggiungere la massima trasparenza.
2. Possono presentarsi proposte al Consiglio comunale in materia di gestione economico – finanziaria dell'ente. Il Consiglio può richiedere agli organi e agli uffici competenti specifici pareri e proposte in merito agli aspetti finanziari ed economici della gestione e di singoli atti fondamentali, con particolare riferimento all'organizzazione ed alla gestione dei servizi.

Art.55**Organo di revisione economico – finanziaria**

1. L'organo di revisione economico – finanziaria è eletto dall'organo rappresentativo dell'ente locale ed è scelto tra gli iscritti:
 - a) Nel registro dei Revisori contabili;
 - b) Nell'albo dei dottori commercialisti;
 - c) Nell'albo dei ragionieri.
2. La durata dell'organo di revisione corrisponde a quella dell'organo che lo ha eletto.
3. Il regolamento di contabilità stabilisce la composizione dell'organo, optando su un singolo revisore o tre componenti un organo collegiale, ne disciplina gli aspetti organizzativi e funzionali e ne specifica le competenze di controllo, di impulso, di proposta e di garanzia, con l'osservanza della legge, dei principi relativi al controllo delle società per azioni e dello statuto.
4. Il regolamento disciplina altresì le forme ed i procedimenti per raccordare l'attività dell'organo di revisione con quella degli organi e degli uffici del Comune.
5. L'organo di revisione è rieleggibile per una sola volta e rimane in carica fino alla nomina del nuovo organo di revisione, che deve comunque avvenire entro sessanta giorni dalla cessazione dell'incarico del precedente organo.
6. L'organo di revisione è revocabile solo per inadempienza ed in particolare per la mancata presentazione della relazione alla proposta di deliberazione del rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità.
7. Il revisore cessa dall'incarico per :
 - a) scadenza del mandato;
 - b) dimissioni volontarie;
 - c) impossibilità derivante da qualsivoglia causa a svolgere l'incarico per un periodo di tempo stabilito dal regolamento di contabilità dell'Ente;
 - d) revoca ai sensi del comma 6;
 - e) sopravvenuta causa di incompatibilità ed ineleggibilità.

Art. 56**Limiti all'affidamento di incarichi**

Ai sensi dell'art. 65 del Regolamento regionale n. 1/99, non può essere affidato l'incarico di revisore a soggetti che ricoprono già tale carica in otto enti locali, con riferimento all'intero territorio nazionale.

Art. 57**Incompatibilità ed ineleggibilità**

1. Per i revisori valgono le ipotesi di incompatibilità di cui al comma 1 dell'articolo 2399 del codice civile, intendendosi per amministratori i componenti dell'organo esecutivo dell'ente locale.
2. L'incarico di revisione economico – finanziaria non può essere esercitato dai componenti degli organi del Comune e da coloro che hanno ricoperto tale incarico nel biennio precedente alla nomina, dai membri dell'organo regionale di controllo e dai dipendenti della struttura organizzativa

regionale dei quali tali organi si avvalgano, dal segretario e dai dipendenti del Comune, nonché dai dipendenti della Comunità montana "Monte Rosa".

3. L'organo di revisione non può assumere incarichi o consulenze presso il Comune o presso organismi dipendenti o comunque sottoposti al controllo o alla vigilanza dello stesso.

Art. 58 Funzioni

1. L'organo di revisione svolge le seguenti funzioni:
 - a) attività di collaborazione con l'ente locale secondo le disposizioni del regolamento di contabilità;
 - b) pareri sulla proposta di bilancio di previsione, sui suoi allegati e sulle variazioni di bilancio. Nei pareri è espresso un giudizio di congruità, di coerenza e di attendibilità. I pareri sono obbligatori e, se negativi, adeguatamente motivati. L'organo rappresentativo del Comune deve adottare i provvedimenti conseguenti o motivare adeguatamente la mancata adozione delle misure eventualmente proposte dall'organo di revisione;
 - c) vigilanza sulla regolarità contabile, finanziaria e sulla economicità della gestione relativamente all'acquisizione delle entrate, all'effettuazione delle spese, all'attività contrattuale, all'amministrazione dei beni, alla completezza della documentazione, agli adempimenti fiscali e alla tenuta della contabilità. L'organo di revisione svolge tali funzioni anche con tecniche di campionamento;
 - d) relazione sulla proposta di deliberazione del rendiconto e sullo schema di rendiconto entro il termine previsto dal regolamento di contabilità. La relazione attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, contiene, inoltre, i rilievi, considerazioni e proposte tendenti a conseguire efficienza, produttività ed economicità della gestione;
 - e) referto all'organo rappresentativo del Comune su gravi irregolarità di gestione, con contestuale denuncia ai competenti organi giurisdizionali ove si configurino ipotesi di responsabilità;
 - f) verifiche di cassa.
2. Al fine di garantire l'adempimento delle funzioni di cui al comma 1, l'organo di revisione ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune e può partecipare alle assemblee del Consiglio comunale e, se richiesto, alle riunioni della Giunta comunale. Per consentirne la partecipazione alle assemblee del Consiglio comunale, al Revisore sono comunicati i relativi ordini del giorno. Inoltre all'organo di revisione sono trasmesse, da parte del responsabile del servizio finanziario, le attestazioni di assenza di copertura finanziaria in ordine agli impegni di spesa.
3. Il regolamento di contabilità può prevedere l'affidamento all'organo di revisione di ulteriori funzioni.

Art. 59 Responsabilità

L'organo di revisione risponde delle veridicità delle proprie attestazioni, adempie ai propri doveri con la diligenza del mandatario e conserva la riservatezza sui fatti e documenti di cui ha conoscenza per ragioni del proprio ufficio.

TITOLO VI ORGANIZZAZIONE TERRITORIALE E FORME ASSOCIATIVE

Art. 60 Organizzazione infracomunale e sovracomunale

1. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione con gli altri enti pubblici territoriali, in particolare con la Comunità montana, al fine di coordinare ed organizzare unitamente agli stessi i propri servizi.
2. Il Consiglio comunale promuove e favorisce forme di collaborazione internazionale, anche nella forma del gemellaggio o con appositi accordi, per incentivare l'unione tra le comunità locali dell'arco alpino, lo scambio di esperienze amministrative, culturali e linguistiche, nonché la cooperazione economica tra zone di identiche origini e tradizioni, con particolare riferimento agli enti locali confinanti.
3. Il Comune, d'intesa con gli altri enti locali o privati, può promuovere la costituzione di appositi organismi infracomunali o sovracomunali aventi competenza in materia di impianti a fune, comprensori sciistici, centrali idroelettriche e tutela dell'ambiente.
4. Apposite convenzioni, adottate d'intesa con gli enti interessati, disciplinano la composizione, l'organizzazione ed i compiti specifici degli organismi costituiti ai sensi del precedente comma.

Art. 61 Cooperazione

1. L'attività del Comune, diretta a conseguire uno o più obiettivi d'interesse comune con altri enti locali, si organizza avvalendosi degli istituti previsti dalla legge attraverso accordi ed intese di cooperazione.
2. Gli strumenti della cooperazione sono le convenzioni, le associazioni di comuni e gli accordi di programma.
3. Il Consiglio comunale, d'intesa con gli altri organismi operanti nel settore, può costituire, in base ad un regolamento che ne prevede composizione, organizzazione, funzionamento e compiti specifici, una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle cooperative esistenti sul territorio.

Art. 62 Convenzioni

1. Il Comune promuove con gli altri enti locali o loro enti strumentali la collaborazione, il coordinamento e l'esercizio associato di funzioni, mediante la stipula di apposite convenzioni, anche individuando nuove attività d'interesse comune, nonché l'esecuzione e la gestione d'opere pubbliche, la realizzazione d'iniziativa e programmi speciali ed altri servizi di pubblico interesse.
2. Le convenzioni, contenenti gli elementi e gli obblighi previsti dalla legge, sono approvate dal Consiglio comunale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 63 Associazioni di comuni

Il Consiglio comunale può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, associazioni di comuni per migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività, valutate le istanze e considerate le proposte presentate dai cittadini interessati.

Art. 64
Accordi di programma

1. Il Comune promuove e conclude accordi di programma per la realizzazione di opere, interventi e programmi previsti in leggi speciali o settoriali che necessitano di procedimenti complessi per il coordinamento e l'integrazione dell'attività di più soggetti interessati.
2. L'accordo, disciplinato dalla legge, deve prevedere i seguenti elementi:
 - a) i tempi e le modalità per lo svolgimento delle attività necessarie alla realizzazione dell'accordo;
 - b) i costi e le fonti di finanziamento;
 - c) la disciplina dei rapporti tra gli interessati;
 - d) il coordinamento dell'attività e di ogni annesso adempimento;
 - e) le finalità perseguite;
 - f) le forme degli eventuali arbitrati e degli interventi surrogatori.
3. Il Sindaco definisce e stipula l'accordo, previa deliberazione d'intenti del Consiglio comunale, con l'osservanza delle formalità previste dalla legge e nel rispetto delle funzioni statutarie.
4. D'intesa con la Regione, il Comune partecipa alla predisposizione del piano regionale relativo all'uso delle fonti rinnovabili di energia ex art. 5 1.9.01.1991, n. 10 e può stipulare accordi ai sensi dei commi precedenti con altri soggetti pubblici e privati per l'esecuzione di opere in attuazione del menzionato piano.

Art. 65
Comunità montana

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti del consiglio, può delegare alla comunità montana l'esercizio delle funzioni del comune che riguardino ambiti locali da esercitarsi in modo associato, in relazione alla migliore esecuzione dei compiti e delle funzioni, sotto il profilo dell'efficienza, dell'efficacia, dell'economicità e dell'aderenza alle specifiche condizioni socio-territoriali.
2. Il comune si riserva poteri d'indirizzo, d'impulso, di vigilanza e di controllo, disciplinati dalle convenzioni previste dall'art. 86 l.r. 7.12.1998, n. 54, sulle materie delegate.
3. Il sindaco o, su delega espressa, il vicesindaco, fanno parte del consiglio della comunità montana, unitamente a due rappresentanti, nominati rispettivamente dalla maggioranza e dalla minoranza del consiglio.
4. Le nomine di cui al comma 3 devono avvenire in coincidenza con la nomina della Giunta comunale e la trasmissione del provvedimento di nomina alla Comunità montana dovrà avvenire entro il termine di cinque giorni dall'avvenuta esecutività del medesimo.
5. I rappresentanti del Comune in seno alla Comunità montana che non rivestono la carica di Consigliere comunale esercitano le proprie funzioni fino alla nomina dei successori.
6. Ai sensi della l.r. 07.12.1998, n. 54, il consiglio comunale delibera l'esercizio in forma associata, attraverso la comunità montana, delle singole funzioni comunali che non raggiungano le soglie ed i parametri minimi individuati per la gestione a livello comunale.
7. I rapporti finanziari ed organizzativi connessi allo svolgimento in forma associata delle funzioni comunali sono regolati da convenzioni, che stabiliscono anche le modalità del trasferimento del personale, tra il comune e la comunità montana.

8. Le convenzioni di cui al punto 7 vengono approvate dalla Giunta comunale.
9. Con le convenzioni di cui di cui al punto 7 del presente articolo vengono stabiliti e definiti l'oggetto, la durata ed i rispettivi obblighi di carattere finanziario ed organizzativo, nonché le forme di indirizzo, impulso, vigilanza e controllo per l'esercizio delle funzioni di cui al precedente punto 1.
10. Nel caso d'esercizio associato delle funzioni comunali attraverso la comunità montana, il comune trasferisce a questa le risorse finanziarie necessarie per l'esercizio di tali funzioni.

Art.66

Rappresentanza in seno alla Comunità montana in caso di commissariamento del Comune.

1. La rappresentanza del Comune all'interno della Comunità Montana, in caso di commissariamento del medesimo, viene esercitata:
 - a) dal Commissario, nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per infiltrazioni mafiose e nell'ipotesi di dimissioni contestuali del Sindaco e del Vicesindaco;
 - b) dai Consiglieri cessati dalla carica ma non dimissionari, fino alla nomina dei successori, nell'ipotesi di scioglimento del Consiglio comunale per una delle cause di cui all'art. 141 del D.Lgs. n. 267/2000;
 - c) dai Consiglieri, compresi il Sindaco e il Vicesindaco, cessati dalla carica ma non dimissionari, fino alla nomina dei successori, nell'ipotesi di commissariamento per una delle cause di cui all'art. 85 del D.P.R. n. 570/1960;
 - d) dai rappresentanti non eletti, fino alla nomina dei successori.

Art. 67

Consorzi di miglioramento fondiario

1. Il Comune promuove e favorisce la costituzione e lo sviluppo dei consorzi di miglioramento fondiario per incrementare la produzione agricola locale, per ottimizzare l'impiego del territorio e per tutelare l'ambiente naturale.
2. Può fornire consulenza tecnica e giuridica ai consorzi di miglioramento fondiario a mezzo delle commissioni consiliari, del segretario comunale, di funzionari e di apporti esterni ad alta qualificazione professionale convenzionati.
3. Per conseguire gli obiettivi di cui al comma 1 il Comune può attribuire ai consorzi di miglioramento fondiario apporti economici e può stipulare accordi con altri comuni.

TITOLO VII

PARTECIPAZIONE POPOLARE

Art. 68

Partecipazione popolare

1. Il Comune valorizza, privilegia e favorisce la libera partecipazione popolare all'attività dell'ente; garantisce e promuove forme associative, incentivandone l'accesso alle proprie strutture ed ai propri servizi, al fine di assicurare il rispetto dei principi di buon andamento, democraticità, imparzialità e trasparenza della pubblica amministrazione.
2. Il comune prevede forme dirette e semplificate di tutela degli interessi, che favoriscano l'intervento dei cittadini nei procedimenti amministrativi, anche nella fase istruttoria, mediante regolamenti.

3. L'amministrazione può prevedere forme di consultazione per acquisire il parere della comunità locale, di specifici settori della popolazione d'organismi di partecipazione e di soggetti economici su particolari problemi.
4. Nei procedimenti relativi all'adozione d'atti fondamentali del comune sono adottate idonee forme di consultazione ed informazione nei limiti e con le modalità previsti da leggi o regolamenti.
5. Il comune assicura i medesimi diritti, facoltà e poteri ai residenti non cittadini appartenenti all'Unione Europea.
6. Il Comune favorisce altresì i rapporti e la partecipazione all'amministrazione di tutte le persone residenti o dimoranti sul territorio comunale.

Art. 69 Assemblee consultive

1. Possono indirsi assemblee generali degli elettori del comune con poteri consultivi e propositivi cui partecipano gli organi comunali o loro delegati.
2. In ogni caso le assemblee generali possono essere convocate dal sindaco, su proposta formale di 4 consiglieri e di un numero di cittadini non inferiore al 20% del corpo elettorale, entro 45 giorni dalla proposta medesima.
3. Gli organi comunali competenti provvedono entro sessanta giorni in merito alle indicazioni emergenti dalla votazione dell'assemblea, motivando adeguatamente in caso di determinazione difforme.
4. Possono indirsi assemblee limitate a questioni che riguardino parti specifiche del territorio comunale, qualora le medesime vengano richieste da un numero di cittadini non inferiore al 20% degli elettori direttamente interessati.
5. La pubblicità della convocazione e della durata delle assemblee nelle quali si discutono specifici problemi di competenza dell'ente si effettua mediante affissione, almeno cinque giorni prima della data fissata per le assemblee medesime, di apposito avviso nelle bacheche comunali; le relative votazioni sono espresse in forma palese.

Art. 70 Interventi nei procedimenti

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di imparzialità, buon andamento dell'amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa, secondo criteri di trasparenza e partecipazione.
2. I soggetti portatori d'interessi coinvolti in un procedimento amministrativo hanno facoltà di intervenire, nei limiti e secondo le modalità previste dalla L.R. 18/99 o dal regolamento comunale in materia di accesso ai documenti amministrativi.
3. Qualora sussistano particolari ragioni d'urgenza, od il numero dei destinatari o la loro indeterminatezza lo rendano opportuno o necessario, si provvede mediante pubblici proclami od altri mezzi idonei a comunicare l'avvio dei procedimenti amministrativi.
4. Gli aventi diritto, entro trenta giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione, possono presentare istanze, memorie, proposte e documenti.
5. Il responsabile dell'istruttoria, entro dieci giorni dalla ricezione degli atti di cui al comma precedente, esprime in merito un parere non vincolante.
6. Il mancato o parziale accoglimento delle richieste, istanze, petizioni o proposte pervenute deve essere motivato e può essere preceduto da un contraddittorio orale o scritto.

7. L'Amministrazione deve esprimere entro trenta giorni il parere sull'istanza, la petizione, la richiesta o la proposta.
8. Il responsabile del procedimento, contestualmente all'inizio dello stesso, ha l'obbligo di informarne gli interessati mediante comunicazione contenente le indicazioni previste dalla legge.
9. Il regolamento in materia di accesso ai documenti amministrativi stabilisce i soggetti cui le diverse categorie di atti debbono essere inviate ed i responsabili della comunicazione.
10. I soggetti legittimati hanno diritto di accesso a tutti gli atti del procedimento, salve le eccezioni stabilite dalla legge e dal regolamento suddetto.

Art. 71 Istanze

1. I cittadini, le associazioni, gli organismi locali, i comitati e gli altri enti interessati possono rivolgere al sindaco istanze in merito a specifici aspetti dell'attività amministrativa.
2. La risposta viene fornita entro sessanta giorni dal sindaco, dal segretario o dal responsabile del servizio a seconda della natura politica od amministrativa della questione.

Art. 72 Petizioni

1. Tutti i cittadini, anche in forma collettiva, così come le associazioni o gli organismi locali, possono rivolgersi agli organi dell'amministrazione per sollecitarne l'intervento su questioni d'interesse generale e di comune necessità, nelle materie di loro competenza.
2. Le petizioni devono essere stilate in forma dattiloscritta e devono riportare, all'interno del testo, i nominativi dei sottoscritti e di uno o più referenti.
3. L'organo competente esamina la questione e, entro sessanta giorni dalla presentazione, predispone gli interventi necessari o l'archiviazione del procedimento con provvedimento motivato.
4. In difetto, ciascun consigliere può chiedere la discussione della questione in consiglio. Il sindaco pone la petizione all'ordine del giorno della prima seduta del consiglio successiva alla richiesta.
5. I cittadini, gli organismi e le associazioni che hanno presentato la petizione hanno diritto ad essere informati sull'esito delle iniziative e delle procedure intraprese dal comune a seguito delle petizioni stesse entro centoventi giorni dalla presentazione delle medesime.
6. Le petizioni sono irricevibili qualora non siano sottoscritte, il loro contenuto non concerna argomenti pertinenti all'attività di competenza dell'Ente o abbiano un contenuto ingiurioso nei confronti dell'Amministrazione e/o di terzi.

Art. 73 Proposte

1. Gli elettori, in numero non inferiore al 20% del corpo elettorale, possono presentare proposte per l'adozione di atti amministrativi, che vengono trasmesse all'organo competente da parte del Sindaco entro trenta giorni dalla presentazione delle medesime con i pareri dei responsabili dei servizi interessati e del segretario comunale nonché con l'attestazione della relativa copertura finanziaria.
2. L'organo competente sente i proponenti entro sessanta giorni dalla presentazione.
3. Tra il comune ed i proponenti può essere raggiunto un accordo nel perseguimento dell'interesse pubblico per determinare il contenuto del provvedimento richiesto.

4. L'organo competente provvede a comunicare le decisioni assunte ai soggetti proponenti.

Art. 74 Associazioni

1. Il Comune valorizza, sulla base dei criteri generali stabiliti dal Consiglio comunale, gli organismi e le forme autonome di associazione anche mediante forme di incentivazione patrimoniale, finanziaria, tecnico-professionale ed organizzativa, l'accesso ai dati posseduti e l'adozione di idonee forme di consultazione.
2. Per le finalità di cui al comma 1, la Giunta comunale registra, su istanza degli interessati, le associazioni operanti sul territorio.
3. Il Comune deve richiedere il parere delle associazioni, che devono pronunciarsi entro trenta giorni dalla relativa richiesta, in ordine ai provvedimenti che possono produrre effetti sull'attività delle medesime.
4. Il consiglio comunale può costituire una commissione per la promozione, il coordinamento e la tutela delle forme associative presenti sul suo territorio.

Art. 75 Organismi di partecipazione

1. Il Comune promuove e tutela le varie forme di partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa, anche su base di frazione.
2. Il Comune può, per la gestione di particolari servizi, promuovere la costituzione di appositi organismi determinandone le finalità, i requisiti per l'adesione, la composizione degli organi e gli aspetti economico – finanziari.
3. Tali organismi esprimono – entro sessanta giorni dalla richiesta – pareri nelle materie oggetto di attività limitate a specifiche parti del territorio comunale.

Art. 76 Incentivazione

Alle associazioni ed agli organismi di partecipazione possono essere erogati incentivi di natura patrimoniale, finanziaria, tecnico – professionale ed organizzativa.

Art. 77 Partecipazione a commissioni

1. In base al Regolamento del Consiglio comunale e delle Commissioni consiglieri, i rappresentanti delle associazioni e degli organismi di partecipazione possono chiedere di partecipare alle riunioni delle Commissioni consiglieri nelle quali vengano trattati argomenti di interesse di tali associazioni ed organismi.

Art. 78 Referendum

1. Al fine di favorire la massima partecipazione dei cittadini all'attività pubblica sono previsti referendum consultivi, propositivi ed abrogativi in tutte le materie di esclusiva competenza comunale, ad eccezione delle materia indicate nel comma 3.
2. I referendum non possono svolgersi in coincidenza con altre operazioni elettorali.

3. Non possono indirsi referendum sul bilancio preventivo, sul rendiconto, sull'istituzione ed ordinamento dei tributi, su ogni altro atto inerente alle entrate comunali e su materie che siano state oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo biennio.
4. Non si ammette più di un referendum all'anno, con un massimo di tre quesiti per ogni referendum, sulla base della data e del numero di presentazione al protocollo del Comune.
5. Il referendum può essere promosso:
 - a) dalla Giunta comunale;
 - b) dal 50% + 1 dei componenti il Consiglio comunale;
 - c) da un numero di elettori non inferiore al 30% del corpo elettorale.
6. L'ammissibilità dei quesiti referendari viene esaminata dal Consiglio, previo parere espresso dal segretario comunale. Il parere deve essere espresso entro quarantacinque giorni dal deposito della richiesta.
7. La consultazione deve tenersi in un'unica giornata festiva entro centoventi giorni dal deposito della richiesta.
8. Lo spoglio deve iniziare immediatamente dopo la chiusura dei seggi.
9. I risultati verranno proclamati dal sindaco entro il giorno successivo alla chiusura delle operazioni elettorali.
10. L'indizione e l'esito del referendum sono pubblicati all'albo pretorio del comune e nel bollettino ufficiale della regione.

Art. 79 Referendum consultivo

1. Il Consiglio comunale, con deliberazione approvata dalla maggioranza dei Consiglieri assegnati, promuove referendum consultivi relativi ad atti di propria competenza.
2. Il Consiglio comunale può deliberare che, in relazione all'oggetto, il referendum si svolga solo in una porzione determinata del territorio comunale.
3. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due mesi dalla deliberazione del Consiglio comunale.
4. Quando il referendum consultivo sia stato indetto, il Consiglio comunale sospende l'attività deliberativa sul medesimo oggetto, salvo che, con deliberazione approvata dai 2/3 dei Consiglieri assegnati, il Consiglio riconosca che sussistono ragioni di particolare necessità ed urgenza.
5. Il referendum consultivo è valido se partecipa la maggioranza assoluta degli iscritti nelle liste elettorali. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione promotrice di aderire o meno al responso elettorale. Delle decisioni assunte dovrà essere adottato un provvedimento entro 30 giorni dall'esito del referendum.

Art. 80 Referendum propositivo od abrogativo

1. La richiesta di referendum deve essere depositata presso il Comune, accompagnata da una relazione illustrativa e dalle sottoscrizioni raccolte nei tre mesi antecedenti al deposito.
2. Il referendum è indetto con decreto del Sindaco entro due mesi dal deposito, in seguito al giudizio positivo del Consiglio comunale.

3. Il quesito deve essere formulato in modo chiaro ed univoco e deve essere relativo al compimento di atti di competenza comunale.
4. Per il referendum propositivo, il Consiglio comunale deve esprimersi entro 60 giorni dall'esito del referendum.
5. Il referendum propositivo è valido se partecipa la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali. E' fatta salva la facoltà dell'Amministrazione di associarsi o meno al responso elettorale. Delle decisioni assunte dovrà essere adottato un provvedimento entro 30 giorni dall'esito del referendum.
6. Il referendum abrogativo si intende approvato se partecipa alla votazione la maggioranza assoluta degli elettori iscritti nelle liste elettorali ed ottenga il voto favorevole della maggioranza assoluta dei votanti.

Art. 81

Trasparenza dell'azione amministrativa

1. Ai cittadini singoli od associati, agli enti, alle organizzazioni di volontariato ed alle associazioni è garantito, ai fini della trasparenza dell'azione amministrativa, il diritto di accesso alle strutture, ai servizi, agli atti delle amministrazioni e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali secondo le modalità definite con apposito regolamento, con l'osservanza dei principi stabiliti dalla legge regionale ed in attuazione del principio di ostensibilità dei fascicoli.

Art. 82

Informazione

1. L'Ente si avvale dei mezzi di comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare, in modo esatto, tempestivo e completo, la conoscenza degli atti pubblici da esso emanati.
2. La giunta adotta i provvedimenti organizzativi idonei a dare concreta attuazione al diritto d'informazione, con particolare riferimento alle informazioni relative allo stato degli atti e delle procedure nonché all'ordine d'esame di domande, progetti e provvedimenti che comunque riguardino i soggetti interessati.

TITOLO VIII

FUNZIONE NORMATIVA

Art. 83

Statuto e sue modifiche

1. Lo statuto contiene le norme fondamentali dell'ordinamento comunale. Ad esso si conformano tutti gli atti del comune.
2. E' ammessa l'iniziativa degli elettori, in numero non inferiore 30% del corpo elettorale, per proporre modifiche od integrazioni allo statuto mediante la presentazione di una proposta redatta per articoli secondo la procedura prevista dall'art. 73, fermo restando quanto disciplinato dagli artt. 78 e 79.
3. Le modifiche e le integrazioni dello statuto sono deliberate dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei componenti assegnati al Consiglio. Qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in successive sedute da tenersi entro sessanta giorni e l'atto è approvato se ottiene per due volte il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti assegnati al Consiglio.
4. Lo statuto e le relative modifiche od integrazioni sono sottoposti a pubblicità entro quindici giorni dall'entrata in vigore.

5. Il Comune invia copia dello statuto o delle sue modificazioni alla Presidenza della Giunta regionale della Valle d'Aosta, per la sua conservazione.

Art. 84 **Regolamenti**

1. Il comune emana regolamenti nelle materie ad esso demandate dalla legge o dallo statuto ed in tutte le altre di competenza comunale.
2. La potestà regolamentare del comune è esercitata nel rispetto delle norme statali e regionali e dello statuto.
3. L'iniziativa dei regolamenti spetta alla giunta, a ciascun consigliere ed ai cittadini ai sensi dell'art. 73.
4. I regolamenti possono essere sottoposti a referendum ai sensi degli artt. 78 e 79.
5. Nella formazione dei regolamenti possono essere consultati i soggetti interessati.
6. I regolamenti sono pubblicati nell'albo comunale sia dopo l'adozione da parte del consiglio sia, per quindici giorni, dopo la loro entrata in vigore.
7. Essi devono essere accessibili a chiunque intenda consultarli.

TITOLO IX **NORME TRANSITORIE E FINALI**

Art. 85 **Norme transitorie**

1. Il presente statuto e le sue successive modificazioni od integrazioni entrano in vigore il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Valle d'Aosta.
2. I regolamenti comunali restano in vigore, in quanto compatibili con le norme di legge e quelle statutarie, sino all'approvazione dei nuovi.

Art. 86 **Norme finali**

1. L'organo competente approva entro un anno dall'entrata in vigore dello statuto i regolamenti previsti dallo statuto stesso.
2. In caso di approvazione di leggi o di modifiche dello statuto incompatibili con i regolamenti comunali, questi devono essere adeguati alla situazione sopravvenuta entro sei mesi.

ALLEGATO A - BOZZETTO E DESCRIZIONE DELLO STEMMA

**COMUNE DI LILLIANES
COMMUNE DE LILLIANES**



ALLEGATO B
BOZZETTO E DESCRIZIONE DEL GONFALONE

